

1

circolo politico

GATTO SELVAGGIO

statuto

Costituzione-sede-scopo

Art. 1

Nello spirito della costituzione repubblicana e in base agli articoli 36 e seg. del C.C. é costituito in via Quadri 5, Bologna un circolo politico che assume la denominazione di circolo "GATTO SELVAGGIO".

Art. 2

Il circolo si propone come luogo di informazione e dibattito per la crescita del movimento di classe.

a tali fini prevede

1. di promuovere quelle iniziative nel campo della cultura, della politica, dello spettacolo (films, teatro, cabaret) e tutte quelle iniziative sociali rispondenti alle esigenze dei soci.

2. di raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire la economia e la funzionalità del circolo e a favorirne lo sviluppo.

3. di dare la propria adesione a quelle associazioni o enti che possono favorirne il conseguimento dei fini sociali.

Il circolo potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi fissati dal presente statuto nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria utile alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.

Il circolo con le sue attività non persegue alcuna finalità di lucro.

Art. 3

Il numero dei soci é illimitato; al circolo possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Art. 4

Per essere ammesso a socio é necessario essere presentati da almeno due soci; indicare nome e cognome luogo e data di nascita professione residenza; dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 5

L'ammissione a socio viene deliberata dal consiglio direttivo il quale si riserva il diritto di accogliere o respingere le domande di ammissione. In questo secondo caso la domanda dovrà essere respinta entro trenta giorni dalla data di presentazione indicando i motivi della decisione; dietro ricorso dell'interessato tale domanda potrà essere riesaminata nella prima assemblea ordinaria. Al momento della sua ammissione il socio riceverà la tessera sociale del circolo, documento atto a qualificarlo come socio.

Art. 6

I soci sono tenuti al pagamento della tessera sociale, all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Art. 7

I soci sono sospesi espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a) Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, agli eventuali regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali

La sospensione è decisa dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta.

L'espulsione o la radiazione sono decise dall'assemblea dei soci in sedute straordinarie a maggioranza relativa

circolo.

In ogni caso devono essere ascoltate le ragioni del socio contro il quale si vuole prendere tale provvedimento.

I soci morosi e quelli che abbiano arrecato danni al circolo sono tenuti: i primi a mettersi in regola con le quote, i secondi a risarcire i danni.

In caso di grave e continua inosservanza, possono essere presi nei loro confronti i provvedimenti di cui ai commi del presente art.

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del circolo,
- b) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi,
- c) dal fondo di riserva.

Art. 10

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 11

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue :

- il 10% al fondo di riserva;
- il rimanente a disposizione per iniziative di carattere politico e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

L'ASSEMBLEA

Art. 12

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.
Le assemblee sono convocate con annuncio affisso all'interno della sede.

Art. 13

L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 31 marzo dell'anno successivo.

ESSA:

- approva il bilancio;
- approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal comma 2 dell'articolo 11 del presente statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Art. 14

Il consiglio ha l'obbligo di convocare l'assemblea generale straordinaria ogniqualevolta ne facciano richiesta :

- 1) il consiglio stesso,
- 2) una commissione di lavoro,
- 3) un terzo dei soci.

L'assemblea dovrà aver luogo trenta ^{giorni} dalla data in cui viene richiesta.

Art. 15

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo due eccezioni Art. 16 e Art. 25.

Art. 16

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, al bilancio o al regolamento é indispensabile la presenza di almeno 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione si delibera qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 17

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali, alla votazione parteciperanno tutti i soci. La nomina degli eleggibili viene fatta su proposta diretta dei soci convocati in assemblea generale salvo la loro accettazione.

Art. 18

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, é presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19

Il consiglio direttivo é composto da un minimo di nove a un massimo di ventuno consiglieri eletti frai soci. Il consiglio dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 20

Il consiglio elegge nel suo seno: il presidente, il vice presidente, la segreteria, l'amministratore e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività da svolgere nel circolo. La segreteria composta da un minimo di tre a un massimo di 5 membri viene eletta dal consiglio, con il criterio che fissa la scelta su quegli elementi più idonei a realizzare la linea politica del circolo.

- il presidente e il vice presidente fanno parte di diritto della segreteria
- è riconosciuto al consiglio il potere di cooptare altri membri
- per ogni commissione di lavoro viene nominato dal consiglio un responsabile, il quale ha il compito di scegliere i propri collaboratori in seno o fuori del consiglio stesso
- il consiglio di amministrazione può demandare a commissioni di lavoro l'espletamento di compiti particolari; le commissioni di lavoro agiscono sotto il controllo del consiglio stesso, salvo la norma prevista dall'articolo 14 n° 2 del presente statuto.

Art. 21

Il consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni quindici giorni e straordinariamente ogniqualvolta lo ritenga necessario la segreteria o una commissione di lavoro o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri. In assenza del presidente la riunione sarà presieduta dal vice presidente.

Art. 22

Il consiglio direttivo deve: Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, redigere i bilanci, compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea, deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci.

Art. 23

Il presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, in caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le mansioni di cui sopra spettano al vice presidente.

Art. 24

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi eletti dall'assemblea. I sindaci durano in carica due anni e sono rieleggibili; essi non hanno diritto al voto deliberativo ma solo a quello consultivo; essi hanno il compito del controllo e della revisione dei bilanci.

Art. 25

Le decisioni di scioglimento e liquidazione del circolo devono essere prese da almeno i 3/5 di soci presenti all'assemblea la cui validità è data dalla partecipazione di almeno la metà del corpo sociale. In caso di scioglimento l'assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto.

Art. 26

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto decide l'assemblea a maggioranza.